



cutting through complexity

TAX & LEGAL

Tax Newsletter

Sintesi delle novità legislative e delle interpretazioni di prassi ministeriale e di giurisprudenza tributaria più significative del mese di gennaio 2016

Numero 1/2016



Indice

PARTE PRIMA

Legislazione

- 1 [IMPOSTE SUI REDDITI](#) - Lavoro dipendente prestato all'estero - Retribuzioni convenzionali per il 2016 - D.M. 25 gennaio 2016 (pag.5)

PARTE SECONDA

Prassi

- 1 [ACCERTAMENTO](#) - Approvazione della Certificazione Unica 2016 (CU 2016) - Direttore dell'Agenzia delle Entrate, Provvedimento n. 7786 del 15 gennaio 2016 (pag.7)
- 2 [ACCERTAMENTO](#) - Comunicazioni mensili e comunicazione integrativa annuale - Tracciato unificato - Tempi e modalità di trasmissione - Direttore dell'Agenzia delle Entrate, Provvedimento n. 13352 del 25 gennaio 2016 (pag.7)
- 3 [ACCERTAMENTO](#) - Pubblicazione dei Modelli di dichiarazione - Direttore dell'Agenzia delle Entrate, Provvedimenti n. 7810 e 7773 del 15 gennaio 2016 e n. 16065, 16310, 16184, 16131, 16302 e 16341 del 29 gennaio 2016 (pag.7)
- 4 [ACCERTAMENTO](#) - Pubblicazione dei Modelli di dichiarazione Unico SC 2016 e IRAP 2016 - Principali novità - Direttore dell'Agenzia delle Entrate, Provvedimenti n. 16310 e 16341 del 29 gennaio 2016 (pag.8)
- 5 [IMPOSTE SUI REDDITI - IVA - IMPOSTA DI REGISTRO - IMPOSTE INDIRETTE](#) - Expo Milano 2015 - Trattamento fiscale delle operazioni di smantellamento dei padiglioni espositivi - Agenzia delle Entrate, Circolare n. 1 del 20 gennaio 2016 (pag.9)
- 6 [IMPOSTE SUI REDDITI](#) - Modalità di scomputo delle ritenute alla fonte a titolo di acconto operate nell'anno successivo a quello di competenza dei ricavi o compensi cui esse si riferiscono - Risposta a Interrogazione parlamentare n. 5-07528 del 28 gennaio 2016 (pag.9)
- 7 [IVA](#) - Comunicazione annuale dati IVA - Approvazione delle istruzioni per la compilazione- Direttore dell'Agenzia delle Entrate, Provvedimento n. 7765 del 15 gennaio 2016 (pag.10)
- 8 [IVA](#) - Pubblicazione dei Modelli di dichiarazione IVA - Direttore dell'Agenzia delle Entrate, Provvedimento n. 7772 del 15 gennaio 2016 (pag.11)
- 9 [STATUTO DEL CONTRIBUENTE](#) - Regole procedurali per le istanze di interpello presentate ai sensi dell'art. 11 della L. n. 212 del 2000, in attuazione dell'art. 8, co. 1, del D.Lgs. n. 156 del 2015 - Direttore dell'Agenzia delle Entrate, Provvedimento n. 27 del 4 gennaio 2016 (pag.12)

PARTE TERZA

Giurisprudenza

- 1 [ACCERTAMENTO](#) - Interessi corrisposti a soggetti residenti in Stati membri dell'Unione europea - Esenzione da ritenuta - Condizioni - Commissione Tributaria Provinciale di Milano, Sentenza n. 9819 del 2 dicembre 2015 (pag.15)
- 2 [ACCERTAMENTO](#) - Accertamento integrativo ex art. 43, comma 3 del D.P.R. n. 600 del 1973 - Presupposti - Cassazione, Sentenza n. 576 del 15 gennaio 2016 (pag.15)
- 3 [AGEVOLAZIONI](#) - Riduzione a metà dell'IRPEG ex art. 6 del D.P.R. n. 601 del 1973 - Inapplicabilità alle fondazioni bancarie - Commissione Tributaria Regionale di Firenze, Sentenza n. 352 del 19 febbraio 2015 (pag.16)
- 4 [IMPOSTA DI REGISTRO](#) - Cessione d'azienda - Determinazione del valore di avviamento - Criteri - Commissione Tributaria Provinciale di Milano, Sentenza n. 8219 del 19 ottobre 2015 (pag.16)
- 5 [IMPOSTA DI REGISTRO](#) - Cessione d'azienda - Accollo del debito: fa parte della base imponibile - Commissione Tributaria Provinciale di Milano, Sentenza n. 8219 del 19 ottobre 2015 (pag.16)
- 6 [IMPOSTA DI REGISTRO](#) - Cessione d'azienda - Cessione anticipata del magazzino: fa parte della base imponibile - Commissione Tributaria Provinciale di Milano, Sentenza n. 8219 del 19 ottobre 2015 (pag.17)
- 7 [IMPOSTA DI REGISTRO](#) - Risoluzione di un contratto di compravendita - Applicabilità della tassa fissa - Commissione Tributaria Regionale di Milano, Sentenza n. 4737 del 9 novembre 2015 (pag.17)
- 8 [IMPOSTA DI REGISTRO](#) - Denuncia di eventi successivi alla registrazione - Termine di accertamento triennale - Cassazione, Sentenza n. 23573 del 18 novembre 2015 (pag.17)
- 9 [IMPOSTE SUI REDDITI](#) - Amministratore-dipendente - Deducibilità dei compensi di lavoro dipendente: compete - Commissione Tributaria Provinciale di Firenze, Sentenza n. 421 del 15 aprile 2015 (pag.17)
- 10 [IMPOSTE SUI REDDITI](#) - Redditi di lavoro dipendente - Addizionale del 10% ex art. 33 del D.L. n. 78 del 2010 sui compensi a titolo di *bonus* e *stock option* dei dirigenti finanziari - Inapplicabilità alle *holding* industriali - Commissione Tributaria Regionale di Milano, Sentenza n. 5497 del 17 dicembre 2015 (pag.18)
- 11 [IMPOSTE SUI REDDITI](#) - Sindacato da parte dell'amministrazione finanziaria sulla congruità dei costi - Legittimità - Cassazione, Sentenza n. 25908 del 23 dicembre 2015 (pag.18)
- 12 [IVA](#) - Moduli fotovoltaici - Applicabilità dell'aliquota del 10% prevista al numero 127-*quinquies* della Tabella A - Commissione Tributaria Provinciale di Milano, Sentenza n. 8430 del 22 ottobre 2015 (pag.19)
- 13 [IVA](#) - Sospensione della maturazione degli interessi - Non sussiste in caso di ritardo nella presentazione della fideiussione - Commissione Tributaria Provinciale di Milano, Sentenza n. 9553 del 26 novembre 2015 (pag.19)

- 14** **PROCESSO TRIBUTARIO** - Emendabilità di errori di fatto o di diritto commessi in sede dichiarativa - Dichiarazione integrativa a favore presentata oltre il termine annuale di cui all'articolo 2, comma 8-*bis* del D.P.R. n. 322 del 1998 - Ininfluenza in sede contenziosa - Cassazione, Ordinanza n. 313 del 12 gennaio 2016 (pag.19)
- 15** **PROCESSO TRIBUTARIO** - Appello - Riproposizione dei motivi addotti in primo grado - Specificità dei motivi di impugnazione: sussiste - Cassazione, Ordinanza n. 264 del 12 gennaio 2016 (pag.20)
- 16** **PROCESSO TRIBUTARIO** - Giudicato esterno - Condizioni di applicabilità - Cassazione, Sentenza n. 572 del 15 gennaio 2016 (pag.20)
- 17** **SANZIONI AMMINISTRATIVE** - Ravvedimento operoso a seguito della Legge n. 190 del 2014 - Retroattività: sussiste anche in relazione alle controversie pendenti- Commissione Tributaria Regionale di Roma, Sentenza n. 6195 del 25 novembre 2015 (pag.21)
- 18** **SANZIONI AMMINISTRATIVE** - Definizione agevolata delle sanzioni ad un terzo ex art. 17 del D.Lgs. n. 472 del 1997: riguarda anche una parte delle violazioni - Cassazione, Sentenza n. 26061 del 30 dicembre 2015 (pag.21)
- 19** **SANZIONI PENALI** - Frodi IVA - Prescrizione - Norme comunitarie - Incompatibilità - Disapplicazione - Cassazione, Sentenza n. 2210 del 20 gennaio 2016 (pag.22)

A hand holding a smartphone with a blurred background and a diagonal white overlay. The phone screen shows various app icons. The text 'Parte prima' and 'Legislazione' is overlaid on the white area.

Parte prima
Legislazione



IMPOSTE SUI REDDITI - Lavoro dipendente prestato all'estero - Retribuzioni convenzionali per il 2016 - D.M. 25 gennaio 2016

- Con il decreto del Ministro del lavoro e politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e finanze del 25 gennaio 2016, pubblicato sulla G.U. n. 24 del 30 gennaio, sono state determinate, per l'anno 2016, le retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie dei lavoratori italiani operanti all'estero di cui all'art. 4 del D.L. n. 317 del 1987, convertito nella L. n. 398 del 1987.

- Tali retribuzioni, a decorrere dal 2001, rilevano non solo ai fini della contribuzione alle assicurazioni obbligatorie, ma anche ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente, ai sensi dell'art. 51 co. 8-*bis* del TUIR, in caso di lavoro prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, da dipendenti che, nell'arco di 12 mesi, soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, in sostituzione delle retribuzioni effettivamente erogate.

A hand holding a smartphone with a blurred background. The phone screen shows various app icons. The image is split diagonally, with the top-left portion being dark and the bottom-right portion being light and semi-transparent.

Parte seconda
Prassi



ACCERTAMENTO - Approvazione della Certificazione Unica 2016 (CU 2016) - Direttore dell'Agenzia delle Entrate, Provvedimento n. 7786 del 15 gennaio 2016

- Il Provvedimento n. 7786 approva i Modelli (ordinario e semplificato) di Certificazione Unica 'CU 2016', relativa all'anno 2015, unitamente alle istruzioni di compilazione, nonché del frontespizio per la trasmissione telematica e del quadro CT con le relative istruzioni.

- Sono tenuti all'invio della CU 2016 alla Agenzia delle Entrate, entro il 7 marzo 2016 (c.d. Modello ordinario), ed ai percipienti, entro il 29 febbraio 2016 (c.d. Modello semplificato), essenzialmente, coloro che nel 2015 hanno corrisposto somme o valori (quali, redditi di lavoro dipendente, redditi di lavoro autonomo, redditi diversi di cui agli artt. 53 e 67 del TUIR) soggetti a ritenuta alla fonte, ai sensi degli artt. 23, 24, 25, 25-bis, 25-ter, 29 del D.P.R. n. 600 del 1973, dell'art. 33, co. 4, del D.P.R. n. 42 del 1988, dell'art. 21, co. 15, della L. n. 449 del 1997 e dell'art. 11, della L. n. 413 del 1991.



ACCERTAMENTO - Comunicazioni mensili e comunicazione integrativa annuale - Tracciato unificato - Tempi e modalità di trasmissione - Direttore dell'Agenzia delle Entrate, Provvedimento n. 13352 del 25 gennaio 2016

Con il presente Provvedimento, l'Agenzia delle Entrate ha definito le tempistiche e gli strumenti tecnici (istruzioni alla compilazione e specifiche tecniche) per l'invio delle comunicazioni all'Archivio dei rapporti finanziari dell'Anagrafe tributaria.

Relativamente alle tempistiche, il Provvedimento:

- differisce al 31 marzo 2016 il termine per l'invio della comunicazione integrativa annuale dei dati 2015 (pur restando ferma la scadenza, a regime, del 15 febbraio dell'anno successivo a quello cui si riferiscono le informazioni);

- differisce al 30 aprile 2016 i termini per l'invio delle comunicazioni mensili dei dati dei mesi di gennaio e febbraio 2016.



ACCERTAMENTO - Pubblicazione dei Modelli di dichiarazione - Direttore dell'Agenzia delle Entrate, Provvedimenti n. 7810 e 7773 del 15 gennaio 2016 e n. 16065, 16310, 16184, 16131, 16302 e 16341 del 29 gennaio 2016

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato nel proprio sito le versioni definitive, tra gli altri, dei seguenti Modelli e relative istruzioni:

- 770/2016 (Ordinario e Semplificato) (Prov. n. 7810 e n. 7773),
- Unico 2016 Persone Fisiche (PF) (Prov. n. 16065),
- Unico 2016 Società di capitali (Sc) (Prov. n. 16310),

- Unico 2016 Società di persone (Sp) (Prov. n. 16184),
- Unico 2016 Enti non commerciali (Enc) (Prov. n. 16131),
- Consolidato nazionale e mondiale (Cnm) 2016 (Prov. n. 16302),
- Irap 2016 (Prov. n. 16341).



ACCERTAMENTO - Pubblicazione dei Modelli di dichiarazione Unico SC 2016 e IRAP 2016 - Principali novità - Direttore dell'Agenzia delle Entrate, Provvedimenti n. 16310 e 16341 del 29 gennaio 2016

- Per quanto concerne il Modello IRAP, oltre al *Patent Box* (cfr., tra le altre, la nostra [TNL 10/2015](#)), applicabile anche alla determinazione del valore della produzione, sono inseriti in dichiarazione la deduzione integrale del costo per lavoro dipendente a tempo indeterminato e il credito d'imposta del 10% dell'imposta lorda per le imprese senza dipendenti, quest'ultimo da utilizzare esclusivamente in compensazione.

- Per quanto riguarda il Modello Unico SC 2016, si segnalano, tra le altre, le seguenti novità.

- Nel quadro RF (righe RF 46 e 47), sono state inserite apposite colonne per l'indicazione di dividendi provenienti da Paesi e fiscalità privilegiata o plusvalenze da cessione di partecipazioni in imprese residenti in Stati a fiscalità privilegiata, per le quali il contribuente intenda far valere le esimenti, senza aver presentato l'istanza di interpello preventiva o avendo ottenuto risposta negativa alla stessa (in applicazione dell'art. 3 del D.Lgs. n. 147 del 2015, cfr. la nostra [TNL 9/2015](#)).
- Nel rigo RF 52 è stata introdotta una apposita colonna per la deduzione della quota di costi da operazioni intercorse con soggetti localizzati in Stati a regime fiscale privilegiato, eccedente il relativo valore normale (per il 2015, a norma dell'art. 5 del D.Lgs. n. 147 del 2015, la deduzione di suddetta quota è ammessa solo previa dimostrazione dell'esimente dell'effettivo interesse economico, cfr. la nostra [TNL 9/2015](#)).
- Nel rigo RF 41 è stata inserita apposita colonna che riflette le novità di cui al D.L. n. 83 del 2015, che prevede, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2015 (salva la applicazione di apposite misure transitorie), la deducibilità integrale, nell'esercizio di imputazione a bilancio, delle svalutazioni e perdite, diverse da quelle derivanti da cessione a titolo oneroso, su crediti vantati da banche, altre società finanziarie e assicurazioni verso la clientela, iscritti in bilancio a tale titolo (cfr. la nostra [TNL 8/2015](#)).

- Nel rigo RF 55, sono stati inseriti due nuovi codici, uno relativo alle plusvalenze da cessione infragruppo di beni che beneficiano del regime di *Patent Box*; l'altro relativo ai c.d. super-ammortamenti di cui alla Legge di Stabilità 2016 (cfr. la nostra [TNL 12/2015](#)). Infine, è introdotto un apposito codice relativo alle transazioni tra imprese residenti e stabili organizzazioni estere che beneficiano del regime di *branch exemption* (cfr. la nostra [TNL 9/2015](#)).
- Il quadro FC tiene conto delle modifiche introdotte dal Decreto Internazionalizzazione, quale la abrogazione del regime CFC per le società soltanto collegate, di cui all'art. 168 del TUIR (cfr. la nostra [TNL 9/2015](#)).
- Il quadro RQ prevede apposite sezioni per i contribuenti che si avvalgono dei nuovi regimi di rivalutazione e riallineamento di beni d'impresa e partecipazioni introdotti dalla Legge di Stabilità 2016 (cfr. la nostra [TNL 12/2015](#)); inoltre, è stata eliminata la sezione relativa alla abrogata addizionale per il settore petrolifero e dell'energia elettrica.



IMPOSTE SUI REDDITI - IVA - IMPOSTA DI REGISTRO - IMPOSTE INDIRETTE - Expo Milano 2015 - Trattamento fiscale delle operazioni di smantellamento dei padiglioni espositivi - Agenzia delle Entrate, Circolare n. 1 del 20 gennaio 2016

La Circolare, che segue alle Circolari del 7 agosto 2014 n. 26 e del 7 luglio 2015 n. 7 (cfr. la nostre [TNL 8/2014](#) e [TNL 7/2015](#)), fornisce chiarimenti in merito al regime applicabile, ai fini delle imposte sui redditi, dell'IVA, dell'imposta di registro e sulle donazioni alle operazioni (cessioni di beni e prestazioni di servizi) effettuate nell'ambito dello smantellamento dei padiglioni espositivi da parte di Partecipanti (Ufficiali e Non Ufficiali) a Expo Milano 2015. L'art. 17, co. 3, del Regolamento Generale di Expo Milano 2015 prevede infatti che al termine dell'esposizione universale (*i.e.* 31 ottobre 2015) i lotti assegnati ai Partecipanti per la costruzione dei padiglioni siano rimessi in pristino in buone condizioni e riconsegnati entro maggio 2016 e, pertanto, i padiglioni realizzati dai Partecipanti (Ufficiali e Non Ufficiali) sui lotti del sito espositivo devono essere smontati/smantellati e rimossi.



IMPOSTE SUI REDDITI - Modalità di scomputo delle ritenute alla fonte a titolo di acconto operate nell'anno successivo a quello di competenza dei ricavi o compensi cui esse si riferiscono - Risposta a Interrogazione parlamentare n. 5-07528 del 28 gennaio 2016

- Gli onorevoli interroganti evidenziano che gli art. 22 e 79 del TUIR, norme sullo scomputo delle ritenute a titolo d'acconto da parte delle società ai fini dell'IRES, causano notevoli complicazioni di carattere

contabile e dichiarativo in conseguenza dello sfasamento temporale delle relative annotazioni e perdita del diritto alla detrazione in caso di omessa indicazione (salva la possibilità di effettuare una dichiarazione correttiva con conseguente aggravio di oneri). Pertanto, chiedono iniziative normative volte a rivedere la disciplina contenuta nel TUIR, al fine di consentire lo scomputo delle ritenute d'acconto nella dichiarazione dei redditi di competenza dei ricavi o compensi su cui sono operate ovvero, in alternativa, nella (successiva) dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta in cui sono operate.

- La risposta del sottosegretario E. Zanetti chiarisce che il principio fondamentale per cui l'imposta è dovuta per periodi d'imposta a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma verrebbe svilito ove si potesse, in capo al contribuente, la facoltà di decidere in quale dichiarazione dei redditi scomputare le ritenute d'acconto. Peraltro, nell'ulteriore e diversa ipotesi in cui un soggetto dovesse dimenticare di scomputare la ritenuta, lo stesso avrebbe, comunque, la possibilità di ricorrere alla dichiarazione integrativa cosiddetta a favore, da presentare entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, ai sensi dell'art. 2, co. 8-*bis*, del D.P.R. n. 322 del 1998.



IVA - Comunicazione annuale dati IVA - Approvazione delle istruzioni per la compilazione- Direttore dell'Agenzia delle Entrate, Provvedimento n. 7765 del 15 gennaio 2016

- Sono approvate le istruzioni per la compilazione del Modello di Comunicazione annuale dati IVA da utilizzare per l'indicazione dei dati contabili riepilogativi delle operazioni effettuate nell'anno solare precedente a quello di presentazione.

- Il Modello di Comunicazione annuale Iva deve essere presentato esclusivamente in via telematica, entro il mese di febbraio di ciascun anno. L'omissione della Comunicazione o l'invio della stessa con dati incompleti o inesatti comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art.11 del D.Lgs. n. 471 del 1997, per la omessa o inesatta comunicazione di dati (da euro 250 a euro 2.000). Poiché non è possibile rettificare o integrare una Comunicazione già presentata, i dati definitivi saranno correttamente esposti nella dichiarazione annuale IVA.

- Il 2016 è l'ultimo anno per la Comunicazione dati Iva in quanto l'art. 10, co. 8-*bis* del D.L. n. 192 del 2014 (c.d. Decreto Milleproroghe) ha differito al 2017 (ossia alla dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto dovuta per il 2016, al posto di quella per il 2015, come previsto originariamente dalla Legge di Stabilità 2015, art. 1 co. 641 della

L. n. 190 del 2014) l'abrogazione della presentazione della Comunicazione dati Iva e l'obbligo generalizzato di presentazione della dichiarazione Iva in forma autonoma entro febbraio (cfr. le nostre [TNL 12/2014](#) e [2/2015](#)).



IVA - Pubblicazione dei Modelli di dichiarazione IVA - Direttore dell'Agenzia delle Entrate, Provvedimento n. 7772 del 15 gennaio 2016

- L'Agenzia delle Entrate, ha approvato i Modelli e le istruzioni definitive della dichiarazione IVA 2016 e dell'IVA Base 2016, il Modello IVA 74-*bis* e le relative istruzioni. Tra le novità per il 2016 del Modello IVA Base si segnalano le seguenti.

- L'inserimento, tra i righe dedicati alle operazioni in *reverse charge*, di appositi campi relativi alle operazioni introdotte con la Legge di Stabilità 2015 (prestazioni di servizi nel settore edile e operazioni del settore energetico);
 - L'inserimento di specifici righe dedicati alle operazioni effettuate nei confronti della PA, soggette al sistema di *split payment*;
 - L'inserimento nel rigo VX4 del nuovo campo 5, la cui compilazione è riservata ai soggetti che hanno effettuato operazioni nei confronti di pubbliche amministrazioni applicando il meccanismo della scissione dei pagamenti (*'split payment'*) e hanno diritto all'erogazione in via prioritaria del rimborso annuale fino a concorrenza dell'ammontare complessivo dell'IVA applicata alle predette operazioni (cfr. la nostra [TNL 12/2014](#)).
 - L'introduzione del nuovo quadro VI, che deve essere utilizzato dai soggetti che hanno effettuato operazioni non imponibili nei confronti degli esportatori abituali, i quali, a partire dal 2015, sono tenuti a esporre i dati presenti nelle dichiarazioni di intento ricevute da questi ultimi nell'anno precedente (cfr. la nostra [TNL 11/2014](#)).
- La dichiarazione IVA deve essere presentata, come lo scorso anno:
- in forma unificata, cioè nel Modello Unico, dal 1 maggio al 30 settembre 2016, e in tal caso deve essere presentata anche la Comunicazione annuale dati IVA entro il 29 febbraio 2016;
 - in forma autonoma, dal 1 febbraio al 30 settembre 2016; se la trasmissione avviene entro il 29 febbraio 2016, il contribuente è esonerato dalla presentazione della Comunicazione annuale dati IVA.

9

STATUTO DEL CONTRIBUENTE - Regole procedurali per le istanze di interpello presentate ai sensi dell'art. 11 della L. n. 212 del 2000, in attuazione dell'art. 8, co. 1, del D.Lgs. n. 156 del 2015 - Direttore dell'Agenzia delle Entrate, Provvedimento n. 27 del 4 gennaio 2016

- L'art. 8, co. 1, del D.Lgs. n. 156 del 2015, decreto delegato che ha riformato la disciplina degli interpelli fiscali (cfr. la nostra [TNL n. 10/2015](#)), prevede che con provvedimenti dei Direttori delle Agenzie fiscali sono stabilite le modalità di presentazione delle istanze e indicati gli uffici cui le medesime istanze vanno trasmesse e quelli da cui perverranno le risposte, le modalità di comunicazione delle medesime, nonché ogni altra regola concernente la procedura. Queste, in sintesi, le principali indicazioni del Provvedimento.

- Per quanto riguarda gli uffici competenti, in generale le istanze di interpello riguardanti i tributi erariali sono presentate alla Direzione Regionale competente in relazione al domicilio fiscale del soggetto istante (per le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, a quella competente in relazione al domicilio della stabile); determinati soggetti (Amministrazioni centrali dello Stato, enti pubblici a rilevanza nazionale, soggetti non residenti, soggetti di più rilevante dimensione) presentano le istanze alla Direzione Centrale Normativa. Tuttavia, in via transitoria, fino al 31 dicembre 2017, le istanze di interpello c.d. 'antiabuso' (di cui all'art. 11, co. 1, lett. c) della L. n. 212 del 2000) sono presentate direttamente alla Direzione Centrale Normativa.

- Se l'istanza è presentata ad ufficio diverso da quello competente ovvero ad un indirizzo di posta elettronica certificata o ordinaria diverso da quello corrispondente all'ufficio competente (individuato nell'Allegato A al Provvedimento), essa è trasmessa tempestivamente all'ufficio competente o all'indirizzo di posta elettronica corretto ed il termine per la risposta inizia a decorrere dalla data di ricezione dell'istanza o da parte dell'ufficio competente o dalla consegna all'indirizzo email corretto.

- Per quanto concerne le modalità di presentazione, l'istanza di interpello, redatta in forma libera ed esente da bollo, è sottoscritta e presentata dal contribuente agli uffici competenti. Le istanze possono essere presentate mediante consegna a mano, spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento, per via telematica attraverso l'impiego della posta elettronica certificata di cui al D.P.R. n. 68 del 2005, ovvero attraverso un servizio telematico che sarà erogato in rete dall'Agenzia delle Entrate. I soggetti non residenti che non si avvalgono di un domiciliatario nel territorio dello Stato potranno presentare l'istanza mediante casella di posta elettronica ordinaria individuata nell'Allegato A al Provvedimento.

- L'amministrazione risponde alle istanze nel termine di centoventi giorni, ad eccezione delle istanze di interpello 'ordinario' o 'qualificatorio', per le quali il termine è di novanta giorni. Il silenzio oltre i suddetti termini vale assenso. La risposta espressa si intende notificata o comunicata al momento della ricezione da parte del contribuente. Le notificazioni e le comunicazioni dirette ai contribuenti obbligati a dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata di cui al D.P.R. n. 68 del 2005, nonché ai contribuenti che, pur non essendo obbligati, forniscono nell'istanza un indirizzo di detta posta elettronica certificata, sono preferibilmente effettuate attraverso tale canale.

- Nei casi indicati dall'art. 3, co. 3, del D.Lgs. n. 156 del 2015 (carenza di determinati requisiti che comporta l'inammissibilità dell'istanza), l'invito a regolarizzare è notificato o comunicato al contribuente entro 30 giorni dalla consegna o ricezione dell'istanza da parte dell'ufficio competente. Il contribuente provvede alla regolarizzazione entro 30 giorni dal ricevimento dell'invito con le stesse modalità consentite per la presentazione dell'istanza di interpello. I termini per la risposta iniziano a decorrere dalla ricezione dei dati carenti da parte dell'ufficio richiedente. Se la regolarizzazione non viene effettuata entro il predetto termine di 30 giorni, l'istanza è dichiarata inammissibile.

Nei casi in cui l'ufficio notifica o comunica una richiesta di documentazione integrativa, l'istante è tenuto a trasmettere all'ufficio richiedente con le modalità di presentazione di cui sopra tutti i documenti richiesti, preferibilmente su supporto informatico, o, in alternativa, a esplicitare i motivi della mancata esibizione. Quando la documentazione richiesta non è trasmessa entro un anno dalla data della relativa richiesta, l'ufficio prende atto della rinuncia all'interpello e la notifica o comunica al contribuente.

A hand holding a smartphone with a blurred background. The phone's screen shows various app icons. The image is split diagonally, with the top-left portion being dark and the bottom-right portion being light and semi-transparent.

Parte terza
Giurisprudenza



ACCERTAMENTO - Interessi corrisposti a soggetti residenti in Stati membri dell'Unione europea - Esenzione da ritenuta - Condizioni - Commissione Tributaria Provinciale di Milano, Sentenza n. 9819 del 2 dicembre 2015

- Premesso che, ai fini dell'esenzione dalla ritenuta di cui all'articolo 26-*quater* del D.P.R. n. 600 del 1973, il beneficiario effettivo può essere qualificato tale qualora: a) il reddito venga ad esso imputato secondo la legge fiscale dello Stato in cui esso risiede; b) il soggetto cui il reddito è imputato non abbia alcun obbligo, legale o contrattuale, di trasferire il reddito ad altro soggetto, sulla base di una obbligazione originariamente collegata al reddito ricevuto (circostanza, quest'ultima, che non deve essere provata dal sostituto d'imposta), deve ritenersi corretto il comportamento del contribuente che ha assunto la certificazione fiscale rilasciata dal Paese estero che ha dichiarato la sussistenza in capo al soggetto estero dei requisiti richiesti per beneficiare di regimi fiscali di favore, a prescindere dalla data di rilascio delle suddette certificazioni.

- Gli utili derivanti dalla partecipazione ad ETF, fondi comuni e SICAV di diritto francese sono esclusi da IRES per il 95% dell'ammontare, al pari dei dividendi azionari, in quanto il comma 3 dell'art. 89 del TUIR considera applicabile tale esclusione anche ai predetti proventi poiché risulta rispettata la condizione dell'art. 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo del TUIR e cioè che 'la relativa remunerazione sia totalmente indeducibile nella determinazione del reddito nello Stato estero di residenza del soggetto emittente'.



ACCERTAMENTO - Accertamento integrativo ex art. 43, comma 3 del D.P.R. n. 600 del 1973 - Presupposti - Cassazione, Sentenza n. 576 del 15 gennaio 2016

L'ampia dizione utilizzata nell'art. 43, comma 3 del D.P.R. n. 600 del 1973 ai fini dell'emissione dell'accertamento integrativo, che richiede genericamente la sopravvenienza di 'nuovi elementi', legittima il ricorso all'avviso di accertamento integrativo allorché l'Ufficio, successivamente all'accertamento originario, venga a conoscenza di elementi fattuali, probatoriamente rilevanti, sconosciuti al momento della emissione dell'avviso originario. Il contenuto preclusivo dell'art. 43 del D.P.R. n. 600 del 1973 deve essere limitato al divieto, *rebus sic stantibus*, di emettere un avviso di accertamento integrativo sulla base della semplice rivalutazione o del maggiore approfondimento di dati probatori già interamente noti all'Ufficio al momento della emissione dell'avviso originario (conformi: Cass. n. 11421 del 2015; Cass. n. 8029 del 2013). [Nel caso specifico, seguito dell'accertamento emesso dall'Ufficio ai fini dell'imposta di registro in relazione ad un atto di cessione di ramo

d'azienda, era sopravvenuta una segnalazione da altro Ufficio, avente per oggetto una valutazione peritale riguardante il medesimo ramo d'azienda, oggetto di altra cessione, da cui risultava un valore di avviamento di gran lunga superiore a quello indicato nel primo avviso di accertamento].

AGEVOLAZIONI - Riduzione a metà dell'IRPEG ex art. 6 del D.P.R. n. 601 del 1973 - Inapplicabilità alle fondazioni bancarie - Commissione Tributaria Regionale di Firenze, Sentenza n. 352 del 19 febbraio 2015

L'agevolazione di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 601 del 1973 che prevede la riduzione della metà dell'IRPEG (per i soggetti quali gli enti e istituti di previdenza e di assistenza sociale, le società di mutuo soccorso, gli enti ospedalieri, gli enti di assistenza e beneficenza, gli istituti di istruzione e di studio e sperimentazione di interesse generale che non hanno fine di lucro, i corpi scientifici, le accademie, fondazioni e associazioni storiche, letterarie, scientifiche, di esperienze e ricerche aventi scopi esclusivamente culturali, gli enti il cui fine è equiparato per legge ai fini di beneficenza o di istruzione) non è applicabile, neppure in via analogica, alle fondazioni bancarie. Queste ultime, infatti, pur avendo anche finalità di utilità sociale, hanno tra i loro scopi l'amministrazione della partecipazione nella società bancaria conferitaria.

IMPOSTA DI REGISTRO - Cessione d'azienda - Determinazione del valore di avviamento - Criteri - Commissione Tributaria Provinciale di Milano, Sentenza n. 8219 del 19 ottobre 2015

Ai fini della determinazione del valore di avviamento, è da ritenersi corretta la determinazione del reddito da capitalizzare praticato dall'ufficio mediante l'utilizzo del criterio dell'investimento sostitutivo delle attività cedute, assumendo, quale arco temporale, una durata illimitata.

IMPOSTA DI REGISTRO - Cessione d'azienda - Accollo del debito: fa parte della base imponibile - Commissione Tributaria Provinciale di Milano, Sentenza n. 8219 del 19 ottobre 2015

L'accollo di un debito dell'azienda ceduta è paragonabile ad una corresponsione del prezzo e, di conseguenza, deve far parte dell'imponibile ai fini delle imposte da assoggettare all'imposta proporzionale.

6 **IMPOSTA DI REGISTRO - Cessione d'azienda - Cessione anticipata del magazzino: fa parte della base imponibile - Commissione Tributaria Provinciale di Milano, Sentenza n. 8219 del 19 ottobre 2015**

Poiché cedere l'azienda significa vendere debiti, crediti, magazzino e avviamento, la cessione anticipata (di pochi mesi) del magazzino va ricondotta nell'ambito della complessiva cessione dell'azienda cui le rimanenze appartenevano, con la conseguenza che anche le somme versate per il magazzino vanno assoggettate ad imposta di registro in misura proporzionale.

7 **IMPOSTA DI REGISTRO - Risoluzione di un contratto di compravendita - Applicabilità della tassa fissa - Commissione Tributaria Regionale di Milano, Sentenza n. 4737 del 9 novembre 2015**

In caso di risoluzione di un contratto di compravendita senza previsione di un corrispettivo in cui le parti si obbligano alla sola restituzione del bene, tenuto conto dell'effetto eliminativo che esplica l'atto di risoluzione per 'mutuo consenso', non sussiste il presupposto per l'applicazione della disciplina prevista dal D.P.R. n. 131 del 1986 per i trasferimenti, e la riconsegna del bene all'originario proprietario non assume rilievo ai fini dell'imposta proporzionale di registro; pertanto, tale atto di risoluzione deve essere assoggettato a registrazione in termine fisso, con applicazione dell'imposta in misura fissa.

8 **IMPOSTA DI REGISTRO - Denuncia di eventi successivi alla registrazione - Termine di accertamento triennale - Cassazione, Sentenza n. 23573 del 18 novembre 2015**

In caso di accertamento di maggior valore dipendente dalla denuncia di eventi successivi alla registrazione, avendo l'imposta accertata natura di imposta complementare è applicabile l'ordinario termine di accertamento triennale, in luogo di quello biennale specifico per gli accertamenti di maggior valore su immobili e aziende.

9 **IMPOSTE SUI REDDITI - Amministratore-dipendente - Deducibilità dei compensi di lavoro dipendente: compete - Commissione Tributaria Provinciale di Firenze, Sentenza n. 421 del 15 aprile 2015**

In caso di rapporto di lavoro dipendente relativo ad un amministratore della società le cui mansioni non sono di ampiezza tale da impedirgli il

contemporaneo svolgimento di prestazione di lavoro subordinato (- dall'esame della delibera risultano affidati poteri di gestione e rappresentanza limitati al settore amministrativo e fiscale della società che riguardano attività che non implicano ampie facoltà decisionali, ma piuttosto lo svolgimento in autonomia di compiti che ben si attagliano anche a lavoratori subordinati, seppure di livello elevato -), il compenso corrisposto è deducibile nel periodo di imposta di competenza in quanto certo ed inerente all'attività di impresa.



IMPOSTE SUI REDDITI - Redditi di lavoro dipendente - Addizionale del 10% ex art. 33 del D.L. n. 78 del 2010 sui compensi a titolo di *bonus* e *stock option* dei dirigenti finanziari - Inapplicabilità alle *holding* industriali - Commissione Tributaria Regionale di Milano, Sentenza n. 5497 del 17 dicembre 2015

Le *holding* industriali sono escluse dall'area del 'settore finanziario' indicato nell'art. 33 del D.L. n. 78 del 2010 che prevede l'addizionale del 10% sui compensi a titolo di *bonus* e *stock option* erogati ai manager finanziari. Le *holding* industriali, infatti, non svolgono attività speculativa a breve termine di dimensioni tali da pregiudicare la stabilità dei mercati finanziari e invece, quali società capogruppo, svolgono attività di coordinamento e si 'appiattiscono' sull'attività industriale realizzata dalle controllate svolgendo indirettamente tale attività.



IMPOSTE SUI REDDITI - Sindacato da parte dell'amministrazione finanziaria sulla congruità dei costi - Legittimità - Cassazione, Sentenza n. 25908 del 23 dicembre 2015

In tema di imposte sui redditi, rientra nei poteri dell'Amministrazione finanziaria la valutazione di congruità dei costi e dei ricavi esposti nel bilancio e nelle dichiarazioni, anche se non ricorrano irregolarità nella tenuta delle scritture contabili o vizi (ad esempio, simulazione) negli atti giuridici d'impresa, con possibile negazione della deducibilità di un costo ritenuto insussistente o sproporzionato, non essendo l'Ufficio vincolato ai valori o ai corrispettivi indicati nelle delibere sociali o nei contratti (conforme: Cass. n. 9497 del 2008). Quanto poi al piano probatorio, spetta al contribuente l'onere della prova dell'esistenza, dell'inerenza e, ove contestata dall'Amministrazione finanziaria, della coerenza economica dei costi deducibili, e a tal fine non è sufficiente che la spesa sia stata contabilizzata dall'imprenditore, occorrendo anche che esista una documentazione di supporto da cui ricavare, oltre che l'importo, la ragione e la coerenza economica della stessa, risultando legittima, in difetto, la negazione della deducibilità di un costo sproporzionato ai ricavi o all'oggetto dell'impresa (conformi: Cass. n. 7701 del 2013; Cass. n. 21184 del 2014).

12

IVA - Moduli fotovoltaici - Applicabilità dell'aliquota del 10% prevista al numero 127-*quinquies* della Tabella A - Commissione Tributaria Provinciale di Milano, Sentenza n. 8430 del 22 ottobre 2015

I moduli fotovoltaici sono da considerarsi impianti idonei a produrre energia elettrica da fonte solare fotovoltaica, sia pure a corrente continua e non alternata, sicché il relativo acquisto e la successiva rivendita configurano operazioni oggettivamente da assoggettare all'aliquota IVA del 10%, in conformità del numero 127-*quinquies*, della Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972. Pertanto, poiché i beni in questione non rientrano nell'ambito dei beni indicati al successivo n. 127-*sexies* (beni, escluse materie prime e semilavorate, forniti per la costruzione degli impianti ... di cui al numero 127-*quinquies*), non è dovuta la dichiarazione da parte del cessionario circa la destinazione degli stessi alla costruzione degli impianti di cui al numero 127-*quinquies*.

13

IVA - Sospensione della maturazione degli interessi - Non sussiste in caso di ritardo nella presentazione della fideiussione - Commissione Tributaria Provinciale di Milano, Sentenza n. 9553 del 26 novembre 2015

L'art. 38-*bis* del D.P.R. n. 633 del 1972, che dispone la sospensione della maturazione degli interessi '... tra la data di notifica della richiesta di documenti e la data della loro consegna, quando superi i quindici giorni' va interpretato nel senso che tale sospensione riguarda il ritardo relativo alla presentazione della documentazione necessaria all'accertamento del diritto alla liquidazione. Per contro, la sospensione non opera con riferimento al ritardo di presentazione della fideiussione la quale costituisce una garanzia per l'erogazione del rimborso già liquidato, ma non ha funzione di accertamento della fondatezza del diritto al rimborso.

14

PROCESSO TRIBUTARIO - Emendabilità di errori di fatto o di diritto commessi in sede dichiarativa - Dichiarazione integrativa a favore presentata oltre il termine annuale di cui all'articolo 2, comma 8-*bis* del D.P.R. n. 322 del 1998 - Ininfluenza in sede contenziosa - Cassazione, Ordinanza n. 313 del 12 gennaio 2016

Ove la dichiarazione resa dal contribuente contenga qualsiasi errore, di fatto o di diritto, il termine annuale di cui all'art. 2, comma 8-*bis* del D.P.R. n. 322 del 1998, previsto per la presentazione della dichiarazione

integrativa a favore, non esplica alcun effetto sul procedimento contenzioso instaurato dal contribuente per contestare la pretesa tributaria, quand'anche fondata su elementi o dichiarazioni forniti dal contribuente medesimo. Il diverso piano sul quale operano le norme in materia di accertamento e riscossione, rispetto a quelle che governano il processo tributario, nonché il rispetto dei principi della capacità contributiva di cui all'art. 53 Costituzione, comportano l'inapplicabilità, in sede contenziosa, di decadenze relative alla sola fase amministrativa. Infatti, oggetto del contenzioso giurisdizionale instaurato è l'assoggettamento del contribuente ad oneri contributivi che il medesimo assume diversi e più gravosi di quelli che, sulla base della legge, devono restare a suo carico. Di talché in tale sede, laddove ci si opponga ad un atto impositivo emesso sulla base di dati forniti dal contribuente, non si verte in tema di 'dichiarazione integrativa' ex art. 2 citato, bensì in ordine alla fondatezza della pretesa tributaria, alla luce degli elementi adottati dalle parti, nel rispetto dei relativi oneri probatori. Pertanto, va riconosciuta la possibilità per il contribuente, in sede contenziosa, di opporsi alla maggiore pretesa tributaria dell'amministrazione finanziaria, allegando errori, di fatto o di diritto, commessi nella sua redazione ed incidenti sull'obbligazione tributaria, indipendentemente dal termine di cui all'art. 2 citato. (conformi: Cass. n. 10775 del 2015; Cass. Ordinanza n. 3754 del 2014; Cass. n. 2226 del 2011).



PROCESSO TRIBUTARIO - Appello - Riproposizione dei motivi addotti in primo grado - Specificità dei motivi di impugnazione: sussiste - Cassazione, Ordinanza n. 264 del 12 gennaio 2016

E' pacifico che l'atto di appello regolato dall'art. 53 del D.Lgs. n. 546 del 1992 può consistere nella mera riproposizione delle contestazioni sollevate in primo grado e respinte dalla CTP. In questi termini è l'ordinanza della Corte n. 14908 del 2014, secondo cui, nel processo tributario, la riproposizione in appello delle stesse argomentazioni poste a sostegno della domanda disattesa dal giudice di primo grado - in quanto ritenute giuste e idonee al conseguimento della pretesa fatta valere - assolve l'onere di specificità dei motivi di impugnazione imposto dall'art. 53 del D.Lgs. n. 546 del 1992, ben potendo il dissenso della parte soccombente investire la decisione impugnata nella sua interezza.



PROCESSO TRIBUTARIO - Giudicato esterno - Condizioni di applicabilità - Cassazione, Sentenza n. 572 del 15 gennaio 2016

Il giudicato esterno (e cioè il giudicato destinato ad esplicare i suoi effetti anche in altri giudizi tra le stesse parti) può trovare spazio in materia tributaria solo ove riguardi gli elementi costitutivi della fattispecie, che,

estendendosi ad una pluralità di periodi d'imposta (ad esempio, le qualificazioni giuridiche preliminari all'applicazione di una specifica disciplina tributaria), assumono carattere tendenzialmente permanente; non anche invece con riferimento ai fatti non aventi caratteristica di durata e comunque variabili da periodo a periodo (ad esempio, la capacità contributiva, le spese deducibili). [La questione riguardava il riconoscimento dell'applicabilità del giudicato esterno in un giudizio, avente per oggetto la ripresa a tassazione di parte degli interessi passivi a carico di un contribuente a causa della loro antieconomicità, in presenza, però, di una decisione passata in giudicato relativa al precedente periodo d'imposta, riguardante le medesime parti ed avente per oggetto la ripresa a tassazione, per antieconomicità, degli interessi passivi del medesimo finanziamento, in cui il giudice tributario aveva affermato l'assenza di antieconomicità relativa agli interessi in questione].



SANZIONI AMMINISTRATIVE - Ravvedimento operoso a seguito della Legge n. 190 del 2014 - Retroattività: sussiste anche in relazione alle controversie pendenti- Commissione Tributaria Regionale di Roma, Sentenza n. 6195 del 25 novembre 2015

A seguito della L. n. 190 del 2014 (Legge di Stabilità per il 2015), la quale ha modificato l'art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997, il ravvedimento operoso è consentito sino alla notifica dell'atto impositivo, quand'anche la verifica fiscale sia già iniziata. Tale modifica, come specificato nella circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 6 del 2015, ha effetto retroattivo [e cioè si applica anche alle violazioni commesse prima dell'entrata in vigore della norma di modifica (1 gennaio 2015)]. Pertanto, se un contribuente, in passato, ha presentato ricorso contro l'atto impositivo ove è stato disconosciuto il ravvedimento operoso, in quanto avvenuto dopo l'inizio della verifica fiscale, tale ricorso va accolto e la sanzione va calcolata tenendo conto della riduzione prevista secondo le modalità indicate nel modificato art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997.



SANZIONI AMMINISTRATIVE - Definizione agevolata delle sanzioni ad un terzo ex art. 17 del D.Lgs. n. 472 del 1997: riguarda anche una parte delle violazioni - Cassazione, Sentenza n. 26061 del 30 dicembre 2015

Premesso che il comma 2 dell'art. 17 del D.Lgs. n. 472 del 1997 prevede la definizione agevolata '... con il pagamento di un importo pari ad un terzo della sanzione irrogata e comunque non inferiore ad un terzo dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo, entro il termine previsto per la proposizione del ricorso', tale norma consente di definire anticipatamente, indipendentemente dalla definizione del rapporto d'imposta, la obbligazione sanzionatoria;

la definizione mediante pagamento di un terzo della sanzione irrogata opera anche con riferimento ad una sola parte delle sanzioni. Pertanto, tale definizione, che consente il ricorso limitatamente all'imposta, non deve necessariamente riguardare tutte le sanzioni contestate nell'avviso di accertamento.

19

SANZIONI PENALI - Frodi IVA - Prescrizione - Norme comunitarie - Incompatibilità - Disapplicazione - Cassazione, Sentenza n. 2210 del 20 gennaio 2016

Nell'ambito delle frodi IVA, il giudice di merito, quando ricorrono i presupposti indicati dalla Corte di Giustizia UE nella causa C-105/14 dell'8 settembre 2015, *Taricco*, ha l'obbligo di condannare l'imputato ritenuto colpevole dei reati ascrittigli, senza tener conto dell'eventuale decorso del termine prescrizione calcolato sulla base delle norme dichiarate incompatibili con i principi comunitari (artt. 160 co. 3 e 161 co. 2 c.p.). Tale disapplicazione non riguarda l'intero assetto normativo della prescrizione, ma è riferita alla previsione di una durata massima dei termini prescrizione a fronte dell'eventuale interruzione e inoltre richiede che i reati in questione siano connotati da una particolare gravità.

kpmg.com/it

Studio Associato
Consulenza legale e tributaria

Contatti

IT-FM-TPP@kpmg.it

Sedi

Milano

Via Vittor Pisani 27, 20124
Tel. 02 676441 - Fax 02 67644758

Ancona

Via 1° Maggio 150/A, 60131
Tel. 071 2916378 - Fax 071 2916221

Bologna

Via Andrea Costa 160, 40134
Tel. 051 4392711 - Fax 051 4392799

Firenze

Viale Machiavelli 29, 50125
Tel. 055 261961 - Fax 055 2619666

Genova

Piazza della Vittoria 15/12, 16121
Tel. 010 5702225 - Fax 010 584670

Napoli

Via F. Caracciolo 17, 80122
Tel. 081 662617 - Fax 081 2488373

Padova

Piazza Salvemini 2, 35131
Tel. 049 8239611 - Fax 049 8239666

Perugia

Via Campo di Marte 19, 06124
Tel. 075 5734518 - Fax 075 5723783

Pescara

Piazza Duca D'Aosta 31, 65121
Tel. 085 4210479 - Fax 085 4220295

Roma

Piazza delle Muse 8, 00197
Tel. 06 809631 - Fax 06 8077459

Torino

Corso Vittorio Emanuele II 48, 10123
Tel. 011 883166 - Fax 011 8395865

Verona

Via Leone Pancaldo 68, 37138
Tel. 045 8114111 - Fax 045 8114390

Tax Newsletter / Numero 1/2016

Tutte le informazioni qui fornite sono di carattere generale e non intendono prendere in considerazione fatti riguardanti persone o entità particolari. Nonostante tutti i nostri sforzi, non siamo in grado di garantire che le informazioni qui fornite siano precise ed accurate al momento in cui vengono ricevute o che continueranno ad esserlo anche in futuro. Non è consigliabile agire sulla base delle informazioni qui fornite senza prima aver ottenuto un parere professionale ed aver accuratamente controllato tutti i fatti relativi ad una particolare situazione.

© 2016 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un'associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative ("KPMG International"), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati.

Denominazione e logo KPMG e "cutting through complexity" sono marchi e segni distintivi di KPMG International Cooperative ("KPMG International").